

CAMERA DEI DEPUTATI N. 429

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI,
CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO,
LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI,
URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH**

Presentata il 13 settembre 1983

Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come per la legge 9 febbraio 1963, n. 59, sia concesso ai produttori agricoli, singoli od associati, di vendere direttamente i prodotti del proprio fondo senza il possesso della licenza di commercio (di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426) in base alla semplice autorizzazione del sindaco, rispettate le condizioni poste dalla medesima legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Tali agevolazioni sono estese anche alla vendita ambulante dalla legge 3 febbraio 1978, n. 22, di conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, a beneficio dei produttori agricoli coltivatori diretti, al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 2135 del codice civile, che considera esercizio di impresa agricola anche l'alienazione diretta dei prodotti del proprio fondo da parte

dell'imprenditore agricolo, e di favorire ulteriormente l'incontro tra produttori e consumatori onde eliminare l'intermediazione non necessaria e parassitaria.

Ciononostante alcune Amministrazioni comunali, circa il tempo utile alla vendita, restringono il significato della dizione « giorni di fiera e di mercato » contenuta nell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e concedono autorizzazioni limitate a pochi e sporadici giorni.

Se questo fosse il vero senso della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (e successive modificazioni), si sarebbero offerte agli interessati facoltà e diritti in concreto non esercitabili. Si pensi alla gran massa di prodotti facilmente deperibili ed alla presopché nulla utilità di una normativa interpretata nel senso indicato, ossia possibilità di vendita solo nei giorni di fiera o

di mercato, fiera, o mercato, che nella maggioranza dei comuni si tiene un solo giorno alla settimana. In alcuni comuni, anzi, non ci sono né fiere, né mercati, almeno nell'accezione comune della parola, come, ad esempio, nelle grandi città. Non solo, ma fiere e mercati di alcune zone non prevedono, quando ci sono, settori riservati alla vendita di derrate alimentari.

Per le carni ed il latte, poi, il disagio risulterebbe così grave che una legge in tal modo applicata priverebbe di credibilità non solo l'interprete, ma anche e soprattutto il legislatore.

Peraltro, che una simile interpretazione non sia sostenibile è ulteriormente dimostrato dalla approvazione della legge 3 febbraio 1978, n. 22, (sopra citata) che, nell'estendere l'applicabilità della legge 9 febbraio 1963, n. 59, alla vendita ambulante dei prodotti del proprio fondo da parte del produttore agricolo coltivatore diretto, ha voluto evidentemente offrire al medesimo ulteriori agevolazioni, non limitarle, come al contrario accadrebbe a danno dell'ambulante produttore coltivatore (che in ogni tempo già poteva vendere i propri prodotti agricoli ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327, ora abrogata) se la interpretazione restrittiva dell'articolo 4 prendesse corpo.

Sembra, pertanto, necessario, per ovviare al sorgere di ulteriori difficoltà operative a carico degli interessati produttori coltivatori e dei consumatori, che al presente rischiano di paralizzare completamente l'applicazione dell'intera legge 9 febbraio 1963, n. 59, qualunque sia la forma prescelta (in sede stabile o ambulante) della vendita, approvare la modifica proposta dell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

È, altresì, impellente risolvere nella stessa sede l'altro grave problema sulla efficacia dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco, che la legge 14 giugno 1964, n. 477, ha già risolto in senso favorevole con una interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, predetta, ma che alcune amministrazioni comunali, con l'addurre motivi

interpretativi, ancora disattendono, domandando, ad esempio, all'ambulante produttore tante autorizzazioni per quanti sono i comuni attraversati.

Siccome l'autorizzazione del Sindaco deve solo accertare l'esistenza di condizioni oggettive e soggettive, valutabili concretamente solo là dove è ubicata l'azienda e viene esercitata l'impresa, nel coinvolgere in questo accertamento il Sindaco di quel luogo ci sembra opportuno riconoscere al medesimo la sua esclusiva competenza, confermando l'efficacia di tale accertamento su tutto il territorio nazionale.

Infine, l'ultimo comma vuole specificare con il confronto di ampia e costante giurisprudenza (Cassazione civile sezioni unite, 13 luglio 1976, n. 2684; Consiglio di Stato, Sezione II, Adunanza commissione speciale parere n. 447 del 6 febbraio 1978, Consiglio di Stato, sezione II, parere del 25 maggio 1976, n. 140; TAR Liguria, 17 luglio 1975, n. 148; TAR Molise, 8 ottobre 1975, n. 130; TAR Friuli-Venezia Giulia, 17 novembre 1976, n. 144; TAR Lazio, 20 aprile 1977, n. 210; TAR Umbria, 11 maggio 1977, n. 226; TAR Veneto, 24 ottobre 1977, n. 857), che nella dizione normativa della legge 9 febbraio 1963, n. 59, che accorda l'autorizzazione agevolata ai produttori agricoli, singoli od associati, per vendere al dettaglio i prodotti ottenuti nei propri fondi « per coltura od allevamento », sono ricomprese tutte quelle operazioni che si rendono necessarie per il collocamento del prodotto sul mercato. Non vedendosi altrimenti come, proprio con particolare riguardo alle operazioni connesse alla vendita delle carni, il produttore agricolo possa esercitare la « vendita al dettaglio », prevista dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, dei capi bovini, suini, ecc., senza procedere per successive fasi operative, quali la macellazione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti stessi. Operazioni queste che, anche ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non snaturano l'attività agricola in attività di tipo commerciale.

Da ultimo la degradazione ecologica del territorio, specie per quanto riguarda l'in-

quinamento idrico, nonché lo spazio economico sempre più ristretto riservato ai nostri produttori agricoli, soprattutto coltivatori diretti, consigliano di estendere le agevolazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, anche all'allevamento ittico posto in essere in acque interne.

Attività che, considerando l'agranietà come svolgimento di un ciclo biologico di allevamento (di animali come di vegetali), avente inizio (in analogia con la semina per i vegetali) con l'immissione in laghi, stagni, ecc. di « novellame » e termine (come per i vegetali) con l'operazione finale del raccolto, ossia del prodotto ittico divenuto adulto, merita di essere ricompresa espressamente tra quelle svolte dall'im-

prenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Del resto è la stessa legge 27 dicembre 1977, n. 984, cosiddetta legge « Quadrifoglio », che nell'indicare gli indirizzi generali della politica di sviluppo dell'agricoltura, più specificamente della zootecnia, ricomprende in essa (articolo 8, primo comma) « i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nelle acque interne ».

Onorevoli colleghi, per le considerazioni che precedono, intese ad illustrare le ragioni operative della nostra proposta di legge, confidiamo che essa possa essere accolta con favore ed approvata sollecitamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda rilascia la relativa autorizzazione che deve indicare i prodotti che si intendono vendere, la forma ambulante o in sede stabile e i luoghi della vendita prescelti dal richiedente, nonché il tempo permanente o meno e i relativi giorni in cui lo stesso intende effettuarla, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

L'autorizzazione del sindaco di cui al precedente comma è valida ed esplica effetto in tutto il territorio della Repubblica.

Tra i prodotti ottenuti nei propri fondi dai produttori agricoli per allevamento sono da intendere comprese anche le carni di ogni specie fresche e macellate per la loro vendita al dettaglio, nonché i prodotti ittici allevati in acque interne ».